

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-6331 del 12/12/2022
Oggetto	Pratica FC22A0001. CONCESSIONE SEMPLIFICATA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC). Richiedente: SOCIETA' AGRICOLA ZAMAGNI E MERLI S.S.. Uso: AGRICOLO IRRIGUO DI SOCCORSO.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-6659 del 12/12/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno dodici DICEMBRE 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena
Unità Gestione Demanio Idrico

OGGETTO: CONCESSIONE SEMPLIFICATA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC)
Richiedente: SOCIETA' AGRICOLA ZAMAGNI E MERLI S.S.
Uso: AGRICOLO IRRIGUO DI SOCCORSO
Pratica FC22A0001

LA DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25/07/1904, n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11/12/1933, n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153, che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- la Legge Regionale 22 dicembre 2009, n. 24, in particolare l'art. 51 "Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico";
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA);
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02/07/2014, n. 787 "Individuazione dei parametri la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico – Art. 21 R.R. 41/01";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02/02/2015, n. 65 "Nuove determinazioni in materia di canoni e di spese di istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 25/07/2016, n. 1195 "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica" – Art. 1.3;
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano", così come modificata e integrata con successiva Deliberazione n. 3/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 05/09/2016, n. 1415 "Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015 – Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo";

RICHIAMATI:

- il I° aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2015-2021 (secondo ciclo di gestione) adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale della soppressa Autorità di bacino del fiume Po n. 7 del 17 dicembre 2015 e successivamente approvato con D.P.C.M. 27 ottobre 2016;
- la Deliberazione della CIP n. 4 del 20 dicembre 2021, recante "III° ciclo del Piano di Gestione Acque del distretto idrografico del fiume Po (PdGA). II° aggiornamento – Art. 14 Direttiva 2000/60/CE. Adozione dell'aggiornamento del Piano di Gestione Acque del distretto idrografico del fiume Po ai sensi degli artt. 65 e 66 del D.Lgs. 152/06";
- il Decreto n. 94/2022 avente ad oggetto "Art. 65, comma 7 del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e s.m.i. – Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque del distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di Pianificazione 2021-2027 (terzo ciclo di gestione), adottato con Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 4 del 20 dicembre 2021";

PRECISATO in particolare che, nelle more dell'approvazione del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque del distretto idrografico del fiume Po adottato, in conformità all'art. 117, comma 2-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., con Deliberazione della CIP n. 4 del 20 dicembre 2021, al fine di garantire il pieno perseguimento delle finalità e degli obiettivi di tale aggiornamento, dalla data di pubblicazione del Decreto n. 94/2022 (ai sensi del primo comma dell'art. 2 del medesimo Decreto) sul sito web dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (29/12/2022), le amministrazioni e gli enti pubblici non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni e nullaosta relativi ad attività di trasformazione del territorio che siano in contrasto con gli Elaborati di detto aggiornamento del PGA distrettuale e, in particolare, con gli obiettivi di qualità ed i contenuti di cui al Programma di misure dell'Elaborato 7 del Piano medesimo;

VISTI inoltre:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e 89 riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21/04/1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927 "Approvazione progetto demanio idrico";
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto "Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21/12/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;

- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;
- la Determinazione dirigenziale dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 67 del 29/01/2021 di conferimento degli incarichi di funzione con decorrenza dal 01/02/2021, poi prorogata al 31/12/2022 con Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-130 del 18/10/2022;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2022-107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena alla Dr.ssa Tamara Mordenti;

PRECISATO che:

- ai sensi dell'art. 12 bis del R.D. n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;
- tale procedimento è assoggettato a quello di concessione semplificata previsto dal Titolo IV del Regolamento Regionale n. 41/2001, all'art. 36;

VISTA la domanda presentata in data 27/01/2022 dalla **Società Agricola Zamagni e Merli S.S. (C.F. e P.IVA 04236970408)**, con sede legale in Comune di San Mauro Pascoli (FC) – Via Bellaria n. 51/A, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2022/14603 del 31/01/2022, successivamente completata con documentazione integrativa volontaria pervenuta in data 11/02/2022, acquisita al PG/2022/22466 del 11/02/2022, tesa al rilascio di **nuova concessione semplificata di derivazione di acque sotterranee con perforazione di un nuovo pozzo** da realizzare nel Comune di Savignano sul Rubicone (FC), da cui risulta in particolare quanto di seguito riportato:

- l'area all'interno della quale verrà realizzato il suddetto pozzo, ubicata in Via Rubicone Destra II° Tratto n. 4750, identificata al Catasto terreni del medesimo Comune al Foglio 3, mappale n. 42, è di altrui proprietà con la quale è stato stipulato specifico contratto di affitto in data 26/11/2015 con scadenza 25/11/2030 e che ha acconsentito alla perforazione del medesimo pozzo, come da documentazione allegata all'istanza;
- il pozzo, da realizzare con tubo in ferro avrà un diametro di 165 mm, una profondità massima di 30,00 m da p.c. e sarà equipaggiato con elettropompa sommersa con potenza di 5 hp e portata massima di 3,00 l/s;
- il volume di prelievo annuo complessivamente richiesto è pari a 2.500 mc;
- la risorsa sarà utilizzata per l'irrigazione di soccorso di un comparto irriguo dichiarato di 02.49.51 ha, costituito da terreni utilizzati per colture a ciclo breve e lungo, con metodo irriguo ad aspersione;
- l'utilizzo della risorsa idrica in esame per irrigazione di soccorso, è motivata dal fatto che, come dichiarato dal richiedente, la rete di irrigazione del Consorzio di Bonifica della Romagna a cui la medesima Società è allacciata, è obsoleta e soggetta a frequenti rotture, nonché indisponibile nel periodo novembre-marzo di ogni anno;

CONSIDERATO che con nota del 14/02/2022, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2022/24104 del 14/02/2022, l'Unità Gestione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae:

- ha dato comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo relativo alla suddetta istanza a far data dal 11/02/2022, da concludersi entro 150 giorni da tale data;
- ha richiesto al Consorzio di Bonifica della Romagna, in qualità di ente interessato dal suddetto procedimento amministrativo, il parere di rispettiva competenza da esprimere ai sensi dell'art. 12 del R.R. n. 41/01, per il rilascio della concessione semplificata di derivazione di acqua pubblica sotterranea in esame da parte della medesima Agenzia;

- ha richiesto, in particolare, al Consorzio di Bonifica della Romagna di confermare nell'espressione del parere di rispettiva competenza ai sensi dell'art. 12 del R.R. n. 41/01 quanto precisato dalla Società Agricola Zamagni e Merli S.S. in merito alla motivazione inerente la richiesta di utilizzo della risorsa idrica in oggetto per irrigazione di soccorso;

RILEVATO che con nota prot. n. 5676 del 23/02/2022, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2022/32234 del 25/02/2022, successivamente integrata con nota prot. n. 46387 del 18/03/2022, PG/2022/46387 del 21/03/2022, **il Consorzio di Bonifica della Romagna ha espresso il proprio parere**, ai sensi dell'art. 12 del R.R. n. 41/01, da cui risulta complessivamente che:

- *“in conformità ai dispositivi normativi di cui all'art. 21, comma 3 bis, R.D. 1775/33, [...] i terreni censiti catastalmente in Comune di Savignano sul Rubicone (FC), al Foglio 3 mappale 42, sono ricompresi all'interno di un areale potenzialmente servito da impianti in pressione e da canali ad uso irriguo. Si evidenzia infatti che i suddetti terreni, risultano già inseriti nei nostri archivi in quanto autorizzati al prelievo dall'impianto denominato “Basso Rubicone” (contatore BRU056) e autorizzati al prelievo di acque dal canale Cavaticcia I (autorizzazione CAN675).”;*
- *“la stagione irrigua, di norma, ha una durata di 8 mesi, dal 1° marzo fino al 31 ottobre di ciascun anno, con possibilità di erogazione tutti i giorni per 24 ore al giorno, fatta salva la facoltà del Consorzio di variare, estendere o ridurre tale periodo in funzione della razionalizzazione della distribuzione, economicità del servizio e/o di esigenze contingenti, senza che ciò possa costituire elemento di pretese e/o risarcimento danni da parte dell'utenza.”;*
- *“il Consorzio distribuisce la risorsa idrica ai gruppi di consegna, subordinatamente al vettoriamento della risorsa idrica da parte del Canale Emiliano Romagnolo, alle potenzialità tecniche degli idranti, alle esigenze complessive del comizio irriguo e al corretto e sicuro funzionamento dell'impianto.”;*
- *“il servizio può essere interrotto per necessità di interventi manutentivi alle linee o all'impianto, a causa di malfunzionamenti o rotture accidentali e comunque per causa di forza maggiore e indipendenti dalla volontà del Consorzio, o per carenza di funzionamento dell'asta principale del CER, e che, pertanto, tali interruzioni non possono costituire motivo di richiesta di risarcimento danni alle proprie attività aziendali.”;*
- *“il Consorzio di Bonifica, si riserva, in caso di incremento delle richieste, di crisi idriche e/o situazioni siccitose dovute a cause di forza maggiore e comunque non dipendenti dalla volontà del Consorzio stesso, di attuare, nel rispetto del piano di gestione consortile della siccità, eventuali misure di limitazione dei consumi, mediante riduzione della portata in rete e/o turnazione delle utenze, fino al blocco del servizio. Anche tali situazioni estreme non possono costituire motivo di richiesta di risarcimento danni nei confronti del Consorzio di bonifica della Romagna.”;*

EVIDENZIATO, in particolare, che con nota del 23/03/2022, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2022/48584, l'Unità Gestione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae ha inoltrato alla Società Agricola Zamagni e Merli S.S. il preavviso di diniego alla richiesta di concessione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i. e ha comunicato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza in oggetto;

RILEVATO che con nota del 31/03/2021, pervenuta in data 01/04/2022, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2022/55420 del 04/04/2022, la Società Agricola Zamagni e Merli S.S. ha trasmesso le proprie osservazioni in merito al preavviso di diniego alla richiesta di concessione in oggetto, **precisando di rendersi disponibile a ridurre il quantitativo di acqua richiesto da 2.500 mc/anno a 1.500 mc/anno;**

PRECISATO che con nota del 14/04/2022, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2022/63268, l'Unità Gestione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae ha richiesto al Consorzio di Bonifica della Romagna di esprimere, entro 15 giorni dal ricevimento della medesima nota, un parere di competenza in merito alle osservazioni formulate dalla Società Agricola Zamagni e Merli S.S., ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., che consentano alla medesima Unità di poter acquisire elementi utili:

- per superare il preavviso di diniego comunicato con nota del 23/03/2022, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2022/48584 e procedere con il rilascio della concessione in oggetto;
- ovvero, per confermare gli elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza della suddetta concessione e procedere alla disposizione del provvedimento di diniego della medesima istanza;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 12277 del 26/04/2022, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2022/69565 del 28/04/2022, il Consorzio di Bonifica della Romagna, confermando quanto già espresso nei suddetti pareri di competenza precedentemente inviati con nota prot. 5676 del 23/02/2022 e prot. n. 8264 del 18/03/2022, ha comunicato di non avere cause ostative in merito all'accoglimento della istanza pervenuta dalla Società Agricola Zamagni e Merli S.S.;

RITENUTO pertanto che, alla luce di quanto sopra esposto, il preavviso di diniego alla richiesta di concessione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., comunicato con nota del 23/03/2022, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2022/48584, sia superabile accogliendo la proposta avanzata dal richiedente di ridurre i quantitativi concessi a 1.500 mc/anno e che quindi, sulla base della documentazione tecnica acquisita agli atti, si possa proseguire con il procedimento istruttorio relativo alla pratica di concessione in oggetto ed in particolare si possa procedere con il rilascio dell'autorizzazione alla perforazione di un nuovo pozzo ad uso agricolo irriguo di soccorso ai sensi dell'art. 16 del Regolamento Regionale n. 41/2001;

RITENUTO opportuno assimilare a:

- **"orticole a ciclo breve"** il fabbisogno idrico di una parte del comparto irriguo in esame, con estensione di 01.08.32 ha, corrispondente all'area identificata al Catasto terreni del Comune di Savignano sul Rubicone al Foglio 3, mappale n. 42, con metodo irriguo ad aspersione;
- **"orticole a ciclo lungo"** il fabbisogno idrico della restante parte del comparto irriguo in esame, con estensione di 01.41.19 ha, corrispondente all'area identificata al Catasto terreni del Comune di Savignano sul Rubicone al Foglio 3, mappale n. 164, con metodo irriguo ad aspersione;

ACCERTATO che, sulla base dei contenuti della D.G.R. n. 1415/2016 e della D.G.R. n. 1195/2016, la risorsa richiesta, ad uso agricolo irriguo di soccorso, per una quantità massima annua complessiva di 1.500 mc è accordabile, in quanto la stessa è inferiore al fabbisogno teorico, calcolato tenendo conto delle perdite dei sistemi irrigui e della considerazione sopra descritta, che risulta essere pari a 8.062,66 mc/anno;

CONSIDERATO che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione a perforare per l'approfondimento del pozzo esistente, è stata effettuata l'istruttoria per valutare la compatibilità del prelievo col Piano di Gestione Distrettuale delle Acque e il Piano di Tutela delle Acque, facendo riferimento al 1° aggiornamento del Piano di Gestione 2015-2021, in quanto tale istruttoria è stata effettuata prima del 29/07/2022, data di entrata in vigore del suddetto Decreto di Salvaguardia);

ATTESO che dalla suddetta istruttoria risulta in particolare che:

- il prelievo insiste nel corpo idrico "Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore" (cod. 0610ER-DQ2-PACS), ricaricato prevalentemente da fonte appenninica, in stato quantitativo "buono" e qualitativo "buono";
- l'intensità dell'impatto del prelievo è classificabile come "moderato";
- localmente il corpo idrico risulta a criticità "bassa", dato che il valore di subsidenza è "accettabile/assente", il valore di soggiacenza è "in equilibrio" e il valore del trend piezometrico è "tendenzialmente costante";

VERIFICATO che dall'analisi dei livelli d'impatto e dall'applicazione del metodo E.R.A. (Esclusione/Repulsione/Attrazione), così come definiti dall'Allegato 2 alla Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, il prelievo ricade nell'ambito "Attrazione", ovvero la derivazione è compatibile e risponde alle necessità del Piano di Gestione delle Acque 2015-2021, con la prescrizione dell'installazione e della manutenzione in regolare stato di funzionamento del misuratore dei volumi di acqua emunti, alla luce del fatto che la risorsa oggetto di concessione sarà utilizzata per fini di irrigazione di soccorso e che comunque il fabbisogno idrico aziendale è soddisfatto prioritariamente dall'allacciamento alla rete di irrigazione del Consorzio di Bonifica della Romagna;

DATO ATTO che:

- la quantità di risorsa idrica richiesta pari a 1.500 mc/a è compatibile, in quanto è inferiore al fabbisogno colturale teorico, calcolato come sopra descritto;

- il valore di subsidenza, rilevato nella suddetta valutazione di compatibilità del prelievo, è “accettabile/assente”;
- la derivazione non è ubicata all’interno di un parco o di un’area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della D.G.R. 30 luglio 2007, n. 1191;
- la derivazione non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell’art. 94 del D.Lgs. 152/2006;
- non si rilevano interferenze della derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante la perforazione del suddetto nuovo pozzo con le aree del territorio provinciale su cui insistono permessi di ricerca e/o concessioni di acque minerali e termali;

CONSIDERATO, pertanto, che con **Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-2635 del 24/05/2022**, la Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae ha autorizzato, ai sensi dell’art. 16 del Regolamento Regionale n. 41/2001, nel rispetto di specifiche prescrizioni, la **perforazione del suddetto nuovo pozzo ad uso agricolo irriguo di soccorso**, avente le seguenti caratteristiche tecnico-costruttive:

- profondità massima: 30,00 m dal piano campagna;
- diametro del pozzo: 165 mm con tubazione in ferro;
- portata massima di esercizio: 3,00 l/s;
- volume d’acqua concesso: 1.500 mc/anno;
- coordinate geografiche UTM RER: X: 774.093 – Y: 894.722;

RILEVATO che conformemente a quanto stabilito al punto 1 dell’art. 2 dell’Allegato “Prescrizioni per la perforazione” alla suddetta Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-2635 del 24/05/2022, la Società Agricola Zamagni e Merli S.S.:

- con nota pervenuta in data 21/06/2022, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2022/103454 del 22/06/2022, ha comunicato la data di inizio dei lavori di perforazione del suddetto nuovo pozzo prevista per il 30/06/2022;
- con nota pervenuta in data 24/11/2022, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2022/193579, ha trasmesso la Relazione tecnica di avvenuta perforazione del medesimo pozzo;

ATTESO che, sulla base della documentazione allegata alla suddetta Relazione tecnica di avvenuta perforazione, risulta che il nuovo pozzo ha un diametro di 165 mm con tubazione di rivestimento in ferro, una profondità di 30,00 m dal piano di campagna (**con fenestrazione da 24,60 m a 27,60 m**), è equipaggiato con elettropompa sommersa avente una potenza pari a 4,50 Kw e una portata massima pari a 3,00 l/s ed è identificato dalle seguenti coordinate geografiche UTM RER: X: 774.164 – Y: 894.830;

EVIDENZIATO che, ai fini del rilascio della concessione in oggetto, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 1, comma 2 del Decreto n. 94/2022, è stata effettuata nuovamente l’istruttoria per valutare la compatibilità del prelievo col Piano di Gestione Distrettuale delle Acque e il Piano di Tutela delle Acque, facendo riferimento al II° aggiornamento del Piano di Gestione Distrettuale delle Acque e il Piano di Tutela delle Acque, ossia al Piano di Gestione 2021-2027, in quanto tale valutazione è effettuata successivamente al 29/07/2022, data di entrata in vigore del suddetto Decreto di Salvaguardia;

ATTESO che dalla suddetta istruttoria risulta in particolare che:

- il prelievo insiste nel corpo idrico “Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore” (cod. 0610ER-DQ2-PACS), ricaricato prevalentemente da fonte appenninica, in stato quantitativo “buono” e qualitativo “buono”, la cui base si attesta ad una profondità di 143,10 m dal piano campagna;
- l’intensità dell’impatto del prelievo è classificabile come “moderato”;
- localmente il corpo idrico risulta a criticità “bassa”, dato che il valore di subsidenza è “accettabile/assente” (valore di -2,50/-0,00 mm/anno), il valore di soggiacenza è “in equilibrio” (valore fra 0 m/5 m) ed il valore del trend piezometrico è “in aumento” (valore di circa + 0,2 m/0,3 m);

VERIFICATO che dall'analisi dei livelli d'impatto e dall'applicazione del metodo E.R.A. (Esclusione/Repulsione/Attrazione), così come definiti dall'Allegato 2 alla Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, il prelievo ricade nell'ambito "**Attrazione**", ovvero **la derivazione è compatibile** e risponde alle necessità del Piano di Gestione delle Acque 2021-2027, **fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali che regolano la materia con la prescrizione dell'installazione del misuratore dei volumi emunti e fatta salva la clausola di revisione della concessione contenuta nel disciplinare;**

RILEVATO che in data 29/01/2022 il richiedente ha versato un importo per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della suddetta domanda di concessione, pari a € 99,00;

PRESO ATTO che:

- in data 09/12/2022 il richiedente ha versato l'importo di € 250,00 dovuto a titolo di deposito cauzionale, adeguato al minimo stabilito dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015, n. 2;
- in data 09/12/2022 il richiedente ha versato l'importo di € 63,40 corrispondente ai canoni dovuti per il periodo 2022-2026;
- il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il Disciplinare che stabilisce le condizioni e prescrizioni a cui è subordinato l'esercizio della concessione, acquisito al protocollo di ArpaE con PG/2022/202336 del 12/12/2022;

RITENUTO che, sulla base della documentazione tecnica acquisita agli atti, la concessione di prelievo di acqua pubblica sotterranea possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 36 del R.R. n. 41/2001;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, Ing. Milena Lungherini e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo alla presente autorizzazione, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

VISTA la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento e Titolare dell'Incarico di Funzione Demanio Idrico FC, Ing. Milena Lungherini, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. **di rilasciare** la concessione semplificata **FC22A0001** alla **Società Agricola Zamagni e Merli S.S. (C.F. e P.IVA 04236970408)** con sede legale in Comune di San Mauro Pascoli (FC) – Via Bellaria n. 51/A, per il prelievo di acqua pubblica sotterranea ad **uso agricolo irriguo di soccorso**, mediante l'utilizzo di n. 1 nuovo pozzo realizzato in Comune di Savignano sul Rubicone (FC) – Via Rubicone Destra II° Tratto n. 4750, avente le seguenti caratteristiche tecnico-costruttive:
 - profondità massima: 30,00 m dal piano campagna;
 - diametro: 165 mm con tubazione di rivestimento in ferro;
 - potenza dell'elettropompa: 4,50 kW;
 - coordinate geografiche UTM RER: X: 774.164 – Y: 894.830;
2. **di fissare** la quantità di acqua sotterranea prelevabile dal suddetto punto di captazione pari alla **portata massima di 3,00 l/s** corrispondente ad un **volume complessivo annuo massimo di 1.500 mc**, nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e delle condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione che costituisce parte integrante del presente atto;
3. **di stabilire** che il concessionario è obbligato **all'installazione nel suddetto pozzo e alla regolare manutenzione del misuratore dei volumi che registri i volumi emunti**, annotando le letture iniziali a gennaio e finali a dicembre di ogni anno, che dovranno essere **comunicate entro il 31 gennaio di ogni anno** all'Unità Gestione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di ArpaE a mezzo PEC al seguente indirizzo aoofc@cert.arpa.emr.it ;

4. **di stabilire** che la concessione è rilasciata, ai sensi della D.G.R. n. 787/2014, per una durata non superiore a **5 anni** e che, pertanto, la relativa scadenza è fissata al **31/12/2026**;
5. **di fissare** in **€ 250,00** l'importo del **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi posti dal presente atto, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015, n. 2, che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dando atto che è stato versato;
6. **di stabilire** che, sulla base della normativa citata in premessa, il **canone annuo è pari a € 12,68**;
7. **di fissare** in **€ 63,40 la somma dovuta per i canoni dei cinque anni di durata della concessione**, come previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015, n. 2 che stabilisce che i canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione, dando atto che sono stati versati fatto salvo l'eventuale rideterminazione dell'importo ai sensi di aggiornamenti normativi;
8. **di assoggettare** la concessione alle condizioni e prescrizioni del Disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e che costituisce parte integrante del presente atto;
9. **di dare atto** che il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al presente atto e al suo Disciplinare allegato, comportano il diniego della concessione e l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 155, comma 2 della L.R. n. 3/1999;
10. **di dare conto** che l'originale del presente atto, completo di Disciplinare, è conservato presso l'archivio informativo di Arpae;
11. **di notificare** digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;
12. **di stabilire** che le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
 - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
 - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
 - per le spese di istruttoria nel Capitolo n. 04615;
13. **di stabilire** che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, emessa da Arpae (C.F. 04290860370), è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del D.P.R. 26/04/86, n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
14. **di stabilire** che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
15. **di stabilire** che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 104/2010, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena – Area Est
Dr.ssa Tamara Mordenti*

*documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena
Unità Gestione Demanio**

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione semplificata FC22A0001 di derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso agricolo irriguo in Comune di Savignano sul Rubicone (FC), richiesta dalla Società Agricola Zamagni e Merli S.S. (C.F. e P.IVA 04236970408)

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO

1. Il prelievo di acqua pubblica sotterranea avverrà mediante l'utilizzo di n. 1 nuovo pozzo realizzato in Comune di Savignano sul Rubicone (FC), in area di altrui proprietà con la quale è stato stipulato specifico contratto di affitto in data 26/11/2015 con scadenza 25/11/2030, ubicata nel medesimo Comune in Via Rubicone Destra II° Tratto n. 4750, identificata al Catasto terreni al mappale n. 42 del Foglio 3, avente le seguenti caratteristiche tecnico-costruttive:
 - profondità massima: 30,00 m dal piano campagna;
 - diametro: 165 mm con tubazione di rivestimento in ferro;
 - potenza dell'elettropompa: 4,50 kW;
 - coordinate geografiche UTM RER: X: 774.164 – Y: 894.830.
2. La risorsa derivata viene utilizzata esclusivamente ad **uso agricolo irriguo di soccorso**.

ART. 2

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

1. Il prelievo è concesso **per una portata massima di 3,00 l/s e un volume complessivo annuo di 1.500 mc**.
2. Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dall'Agenzia Arpae concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

ART.3

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione richiesta avrà una durata non superiore a **5 anni**, ovvero fino al **31/12/2026**.

ART. 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. Il **concessionario deve provvedere all'installazione nel suddetto nuovo pozzo e alla regolare manutenzione del misuratore dei volumi** che registri l'entità di risorsa emunta, indicando le letture iniziali a gennaio e finali a dicembre. Dovrà inoltre trasmettere alla Regione Emilia-Romagna – Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici (pec: ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it), all'Autorità di Bacino del fiume Po (pec: protocollo@postacert.adbpo.it) e all'Unità Gestione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae, entro il 31 gennaio di ogni anno, la comunicazione relativa ai periodi di emungimento e ai volumi emunti dell'anno trascorso, registrati dal contatore. La comunicazione all'Unità Gestione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae deve essere effettuata con le modalità previste dall'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (dichiarazione

sostitutiva di atto notorio) e inviata a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica aofc@cert.arpa.emr.it , unitamente ad un documento di identità in corso di validità oppure firmata digitalmente, nei termini sopraindicati.

2. Il concessionario è obbligato a collocare, entro 20 giorni dal ritiro del presente atto, in prossimità delle opere di presa, un **cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
 - titolare della concessione;
 - numero della concessione;
 - scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento, il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

3. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.
4. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza e in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Agenzia Arpae concedente.
5. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo, nonché della loro manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi e al pubblico generale interesse. Il pozzo non potrà essere abbandonato senza aver provveduto alla relativa disattivazione a regola d'arte; pertanto, il concessionario è tenuto a comunicare alla Agenzia Arpae concedente la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione e a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo stesso non alteri la qualità e il regime dell'acquifero.
6. In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche.
7. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Agenzia Arpae concedente che valuterà se autorizzarla o meno.

ART. 5

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3 del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 6

DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.
2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

ART. 7

RINUNCIA DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. **La concessione richiesta è assentita, ai sensi della D.G.R. n. 787 del 09/06/2014, fino al 31/12/2026**, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta e la facoltà dell’Agenzia concedente di revisionarla o revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all’uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.
2. La concessione decade, ai sensi dell’art. 32 del R.R. 41/2001, nei seguenti casi:
 - destinazione d’uso diversa da quella concessa;
 - mancato rispetto, grave e reiterato, del Disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari;
 - mancato pagamento di due annualità del canone;
 - sub-concessione a terzi.

L’Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall’Amministrazione concedente per la cessazione dell’utenza, ai fini dell’archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ART. 8

RINNOVO

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistono i fini della derivazione, **il concessionario dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione, ai sensi del R.R. 41/2001 e quindi entro il 31/12/2026.**

ART. 9

RIPRISTINO DEI LUOGHI E RIMOZIONE OPERE

1. In caso di mancato rinnovo della concessione, il concessionario dovrà comunicarlo in forma scritta all’Agenzia Arpae competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per la *“rimozione delle opere e il ripristino dei luoghi, dell’alveo delle sponde e delle pertinenze demaniali qualora le stesse non siano acquisite dal demanio idrico”*.
2. *“Qualora la derivazione sia esercitata mediante pozzi, la perforazione, al cessare dell’utenza, deve essere dotata secondo le prescrizioni del Servizio di dispositivi di sicurezza passivi, quali cementazione e tamponamenti della colonna in opera, che impediscano l’inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell’acqua nel sito originario”*.

ART. 10

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all’osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, nonché di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo, ovvero il concessionario è tenuto a verificare il rispetto dei vincoli ambientali e territoriali esistenti e della normativa esistente anche in materia di edilizia, di urbanistica e territoriale, ed è tenuto altresì a richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle opere di prelievo e per l’utilizzo dell’acqua.

2. E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Agenzia concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.